



**CAPITOLATO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA**

Lotto n°4

CIG 835627369F

POLIZZA RCT/O N°.....

Contraente: Catania Rete Gas spa (ex ASEC S.p.A.)
Assicurato: Come da condizioni di polizza
Sede Legale: Via Cristoforo Colombo, 150 95121 Catania
Broker: Willis Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura: Ore 24:00 del 10/09/2020
Scadenza della copertura: Ore 24:00 del 10/09/2022
Scadenze annuali: Ore 24:00 del 10/09 di ogni anno
Frazionamento: annuale
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO

SEZIONE I - DEFINIZIONI:	4
SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	6
Art. 1: Durata del contratto	6
Art. 2: Gestione del contratto	6
Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	6
Art. 4: Aggravamento del rischio	7
Art. 5: Facoltà di recesso dal contratto	7
Art. 6: Diminuzione del rischio	7
Art. 7: Cessazione del rischio	7
Art. 8: Dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere	7
Art. 9: Pagamento del premio - Termini di rispetto	8
Art. 10: Costituzione e regolazione del premio	8
Art. 11: Assicurazione per conto di chi spetta	8
Art. 12: Ispezione della Società	8
Art. 13: Riferimento alle norme di legge - Foro competente	9
Art. 14: Interpretazione del contratto	9
Art. 15: Denuncia di sinistro	9
Art. 16: Facoltà di recesso in caso di sinistro	9
Art. 17: Informativa sui sinistri	9
Art. 18: Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni	9
Art. 19: Coassicurazione ed Associazione Temporanea di Imprese	10
Art. 20: Trattamento dei dati	10
Art. 21: Tracciabilità dei flussi finanziari	10
Art. 22: Clausole vessatorie	11
SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE	12
Art. 23: Oggetto dell'assicurazione - RCT	12
Art. 24: Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - RCO	13
Art. 25: Estensione Territoriale	13
Art. 26: Novero dei Terzi	13
Art. 27: Precisazioni	13
Art. 28: Rischi esclusi dall'assicurazione	15
Art. 29: Massimale di garanzia - Limiti di risarcimento	16
Art. 30: Franchigia Frontale e gestione dei sinistri in Franchigia	16
Art. 31: Responsabilità personale	17
Art. 32: Gestione delle vertenze e spese legali	17
Art. 33: Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)	18
SEZIONE IV - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO	19
VARIANTI MIGLIORATIVE	20
SEZIONE II – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	20
Art. 1: Durata del contratto (Opzione migliorativa qualora offerta vale 10 punti)	20
Art. 4: Aggravamento del rischio (Opzione migliorativa qualora offerta vale 10 punti)	20
Art. 10: Costituzione e regolazione del premio (Opzione migliorativa qualora offerta vale 10 punti)	21
Art. 16: Rinuncia alla facoltà di recesso in caso di sinistro (Opzione migliorativa qualora offerta vale 10 punti)	21

Premessa

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'Associazione temporanea di imprese (se esistente).

SEZIONE I - DEFINIZIONI:

Nel testo che segue, si intende per:

Amministrazione o Ente: l'Ente Pubblico o la Società Pubblica Assicurato e Contraente dell'Assicurazione;

Annualità assicurativa o Periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dalla assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Atti di terrorismo: le azioni svolte, con o senza l'uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l'opinione pubblica, o parte di esse.

Attività del Contraente: l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture.

Broker: il Broker Willis Italia SpA.

Comunicazioni: le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificate raccomandata a mano, telex, telegramma, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.

Contaminazione: la trasmissione od il deposito su di uno specifico bene, strumento o recipiente di sostanze alterate da microrganismi o parassiti (*c. microbiologica*) o da componenti chimici (*c. chimica*), che ne causano un mancato o limitato utilizzo.

Contraente: il soggetto, persona giuridica, che stipula la assicurazione;

Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali;

Danno: qualunque pregiudizio, cagionato a terzi o prestatori d'opera, suscettibile di valutazione economica;

Danno corporale: il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.

Danno materiale: il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.

Franchigia: la parte di danno espressa in cifra fissa che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo e resta a carico del Contraente o dell'Assicurato.

Inquinamento: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, dovute alla presenza di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite da beni, impianti, serbatoi, condutture, o loro parti, di proprietà o in uso all'Assicurato;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma dovuta dalla Società a titolo di indennizzo in caso di sinistro.

Massimale per sinistro: la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Perdite patrimoniali: ogni danno immateriale, di natura patrimoniale o non patrimoniale, che non sia conseguenza di danni materiali e corporali cagionati a terzi.

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione;

Prestatori d'opera: tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvale nell'esercizio dell'attività dell'Amministrazione incluse quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo

all'INAIL ricade, ai sensi di legge, su soggetti diversi dall'Assicurato. Non rientrano in questa definizione, a prescindere dal rapporto con l'Assicurato:

- a. gli artigiani, gli agenti di commercio, i liberi professionisti in genere e, comunque, qualsiasi altro soggetto titolare di partita IVA.
- b. Altre persone fisiche che, ai sensi di legge, risultino soggette al potere direttivo di e di coordinamento di imprese terze rispetto all'Assicurato quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, le persone di cui l'Assicurato si avvale nell'ambito dei contratti di appalto.

Retribuzioni erogate: la somma dei sotto indicati punti 1), 2) e 3):

1. le retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico del Contraente, risultanti dai libri paga corrisposte a tutto il personale (INAIL e non INAIL) inclusi parasubordinati, collaboratori coordinati e continuativi, "lavoratori interinali" ed eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge;
2. gli emolumenti lordi corrisposti ai prestatori d'opera autonomi non costituiti in società organizzata di mezzi e personale;
3. quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso la Contraente:
 - in qualità di Lavoratori in regime di L.S.U. (Lavoratori socialmente utili)
 - ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.1998 "Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro".

Scoperto: la parte di danno espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo e resta a carico del Contraente o dell'Assicurato.

Self Insured Retention (SIR): la parte di danno comprensiva anche delle spese di gestione (spese di resistenza e soccombenza) che la Contraente tiene a proprio carico, assumendo altresì anche gli oneri di istruzione, liquidazione e pagamento di ciascun sinistro che rientri integralmente al di sotto della soglia prescelta.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Sinistro in serie: una pluralità di eventi, derivanti dalla medesima causa o dal medesimo atto e/o da una serie di atti o cause tra loro connessi e che vengono considerati come un singolo sinistro.

Società: l'Impresa di Assicurazioni che garantisce il rischio e le eventuali Imprese Coassicuratrici o Mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto, oppure qualora trattasi di sindacato o sindacati dei Lloyd's, l'Assicuratore o gli Assicuratori.

SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata del contratto

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 10/09/2020, e scadenza alle ore 24.00 del 10/09/2022, con scadenze annuali intermedie al 10/09 di ciascun anno, e con la possibilità per il Cliente di richiedere alla Compagnia il rinnovo della copertura alla scadenza del 10/09/2022 per un ulteriore periodo di due anni.

In questo ultimo caso la Compagnia non potrà rifiutarsi di rinnovare per un ulteriore periodo di due anni la copertura in scadenza. Resta sempre escluso il tacito rinnovo.

Inoltre, alla cessazione del contratto al 10/09/2022 da qualunque causa determinata, è prevista una facoltà di proroga tecnica dell'assicurazione che la Società è tenuta a concedere, alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 4 (quattro) mesi, a fronte di specifica richiesta del Contraente alla Società.

Per tale periodo di proroga alla Società spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.

Qualora l'Assicurazione sia stipulata per una durata poliennale, cioè pari o superiore a due anni, è facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 60 (sessanta) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società al Contraente ai sensi del presente comma, il Contraente potrà richiedere la proroga dell'assicurazione ai sensi del comma precedente per un periodo massimo di ulteriori 4 (quattro) mesi.

Art. 2: Gestione del contratto

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al Broker di assicurazione indicato.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione, così come definita, riguardante il presente contratto avverrà per il tramite del Broker indicato

Pertanto, tutti i rapporti inerenti il contratto, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker e la Società riconosce che il pagamento dei premi effettuato dal Contraente a favore del Broker si intende come effettuato direttamente alla Società stessa ed è da considerarsi liberatorio per il Contraente.

La Società riconosce inoltre al Broker un periodo di differimento per la corresponsione effettiva dei premi di sua competenza entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento del premio o della rata di premio per il Contraente.

Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

In deroga agli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ. si conviene che la mancata o inesatta comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze che influiscono o avrebbero influito sulla valutazione del rischio da parte della Società, non comporta la decadenza del diritto all'indennizzo, sempreché il Contraente non abbia agito con dolo.

In tal caso la Società rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni.

In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo 5 – Facoltà di recesso dal contratto.

Art. 4: Aggravamento del rischio

Il Contraente è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio (art. 1898 Cod. Civ.).

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente, il Contraente non è pertanto tenuto a comunicare variazioni del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti amministrativi o a mutamenti negli orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità.

Si conviene tuttavia che, l'omissione o l'inesatta dichiarazione da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come l'aggravamento del rischio conseguente a disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti amministrativi, o a mutamenti negli orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità non pregiudicano il diritto dell'Assicurato a percepire all'intero indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

In tal caso la Società rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto e può richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni.

In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo 5 – Facoltà di recesso dal contratto.

Art. 5: Facoltà di recesso dal contratto

La Società ha facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti agli articoli 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, ultimo capoverso e 4 - Aggravamento del rischio, ultimo capoverso con un preavviso non inferiore a 120 giorni.

Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà al Contraente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) ricadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell'avviso di recesso, la Società emetterà una appendice, sostitutiva di quietanza, riportante l'importo di premio che il Contraente dovrà corrispondere (nei termini di cui all'art. 9 - Pagamento del premio – Termini di rispetto) per il periodo decorrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di cessazione dell'Assicurazione, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.

Art. 6: Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.

Art. 7: Cessazione del rischio

Nel caso di cessazione del rischio durante il periodo assicurativo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società la cessazione medesima; se il rischio cessa nel corso dell'annualità assicurativa per causa diversa dal suo realizzarsi, parzialmente o totalmente, la Società rimborserà l'eventuale rateo di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) al Contraente dalla data della predetta comunicazione di cessazione; viceversa, qualora il premio non fosse stato ancora pagato, il Contraente corrisponderà quanto eventualmente tenuto a pagare alla Società sino alla data di cessazione, ratei e regolazioni comprese.

Art. 8: Dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da comportamenti dolosi o gravemente colposi ai sensi dell'art. 1900 C.C., del Contraente o delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge.

La Società rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di Amministratori e Dipendenti del Contraente, nonché di altri soggetti assicurati con la presente

polizza, salvo il caso in cui il danno sia ascrivibile a dolo o colpa grave giudizialmente accertata dalla Corte dei Conti con sentenza passata in giudicato.

Art. 9: Pagamento del premio - Termini di rispetto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del broker, i premi o le rate di premio alla stessa spettanti entro i 60 giorni successivi all'effetto dell'assicurazione, nonché suoi rinnovi, proroghe.

Nel caso di variazioni contrattuali o regolazioni onerose, il termine di cui al paragrafo che precede decorre dalla data di ricevimento della variazione o della regolazione premio da parte del Contraente.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 10: Costituzione e regolazione del premio

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando l'aliquota pro-mille convenuta per ciascun parametro previsto in polizza ed è costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto e da regolazioni annuali attive calcolate sulla base dei dati consuntivi. Il Contraente fornirà alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni Periodo Assicurativo, i dati necessari ai fini della regolazione del premio dell'annualità precedente.

Si conviene che, ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 11: Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dal Contraente.

Art. 12: Ispezione della Società

La Società ha sempre diritto di visionare atti, documenti e beni pertinenti l'Assicurazione e il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L'ispezione potrà essere svolta da dipendenti della Società stessa o da altri soggetti dalla stessa incaricati purché bene-visi alla Contraente, con oneri da porsi per intero a carico della Società.

Art. 13: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza è competente l'organismo di conciliazione individuato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede del Contraente.

Art. 14: Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 15: Denuncia di sinistro

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dal Contraente o dall'Assicurato per il tramite del Contraente al Broker o alla Società entro 30 giorni lavorativi, da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia conterrà una descrizione dettagliata del fatto cui la richiesta scritta si riferisce, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciute, le generalità e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoni, e sarà corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente in loro possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, di cui il Contraente sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.

Art. 16: Facoltà di recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R.. In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso da una delle parti.

Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà al Contraente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte. Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) ricadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell'avviso di recesso, la Società emetterà una appendice, sostitutiva di quietanza, riportante l'importo di premio che il Contraente dovrà corrispondere (nei termini di cui all'art. 9 Pagamento del premio – Termini di rispetto) per il periodo decorrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di cessazione dell'Assicurazione, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.

Art. 17: Informativa sui sinistri

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza quantomeno annuale, e in ogni caso sei mesi prima della scadenza del contratto, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto ed in formato digitale editabile (Excel o equipollente), che comprendano i seguenti indispensabili elementi:

- a. n° di riferimento o repertorio attribuito dalla Compagnia;
- b. data dell'evento;
- c. indicazione della garanzia interessata dal sinistro
- d. nominativo del danneggiato e/o controparte interessata (se del caso);
- e. stato del sinistro (ovvero l'indicazione di liquidato, riservato o senza seguito);
- f. importo liquidato e/o riservato.

Le medesime informazioni dovranno essere fornite, nelle stesse modalità, alla Società dal Contraente con riferimento ai sinistri eventualmente gestiti dallo stesso (sinistri ricadenti nella S.I.R.).

È facoltà delle parti richiedere ed impegno fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora venga richiesto.

Art. 18: Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni

In deroga a quanto disposto dall'art. 1910 C.C il Contraente e gli assicurati sono esonerati

dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, e la Società risponderà nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C., rinunciando al diritto di recesso.

Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da terzi, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, fino alla concorrenza dei massimali previsti dalla presente polizza.

Art. 19: Coassicurazione ed Associazione Temporanea di Imprese (operante se del caso)

L'assicurazione è ripartita tra le Imprese di Assicurazione elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate. Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Imprese di Assicurazione elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, essendo tuttavia pattuita in espressa deroga all'art. 1911 c.c. la responsabilità solidale di tutte le Società nei confronti del Contraente e dell'Assicurato.

Le Società Coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Società Delegataria per conto comune.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società Delegataria e del Contraente.

Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Società Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che li rimetterà unicamente alla Società Delegataria per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

La Società delegataria dichiara di avere ricevuto mandato a sottoscrivere la presente polizza ed a firmare i successivi documenti di modifica anche in nome e per conto delle Società Coassicuratrici: pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto tutti i relativi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

⇒ Compagnia ... Quota ... % - Delegataria

⇒ Compagnia ... Quota ... %

⇒ Compagnia ... Quota ... %

Art. 20: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 21: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società, il Broker nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 22: Clausole vessatorie

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società, che dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali, e comunque non oltre la data di effetto della polizza.

SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 23: Oggetto dell'assicurazione - RCT

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali di seguito fissati, di quanto questo debba pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'Attività dell'Amministrazione.

Le attività svolte dalla Contraente, in riferimento a quanto sopra indicato ed a solo titolo esemplificativo e non limitativo, comprendono:

a) esercizio di impianti per la compressione, distribuzione e la vendita a mezzo di tubazioni, proprie o di terzi, di gas metano ed altri gas combustibili per uso domestico, per riscaldamento di edifici pubblici o privati, per aziende artigiane, commerciali, industriali, o per altre destinazioni similari, compresi eventuali lavori di ampliamento della rete di distribuzione;

b) centro elaborazione dati - officine meccaniche di riparazione dei mezzi e delle attrezzature della Ditta assicurata - e quant'altro di utile e necessario alle attività dichiarate;

c) gestione, diretta ed in compartecipazione con altri enti pubblici o privati, di impianti di compressione, produzione e distribuzione di gas combustibili ottenuti da materie prime diverse; sono compresi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ampliamento degli impianti eseguiti da personale proprio e/o da personale non dipendente ma operante sotto la responsabilità dei tecnici dell'Assicurata stessa;

d) proprietaria e/o esercente la conduzione di fabbricati di varia destinazione adibiti ad uffici depositi e/o officine dove la Ditta svolge la sua attività e proprietaria delle condutture sotterranee per la distribuzione del gas cittadino;

e) proprietaria e/o utente di fabbricati civili ed industriali, capannoni e terreni attinenti all'attività dichiarata, nonché quale proprietaria di abitazioni ed uffici e relativi ascensori e montacarichi - con l'esclusione delle cose trasportate e delle cose che le persone trasportate portano con loro - per uso proprio e/o di terzi. Sono compresi i lavori di muratura e quelli inerenti alla manutenzione di detti fabbricati in economia;

Si precisa che la lunghezza delle Condotture di rete di proprietà e/o in uso di Catania Rete Gas spa è pari a circa Km 450,00.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione verso terzi si intende estesa a tutti coloro che con il Contraente hanno un rapporto di immedesimazione organica e comunque a tutti coloro (dipendenti e non) del cui operato il Contraente e/o la società controllata debba rispondere a termini di legge o dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, nello svolgimento delle predette attività.

Art. 24: Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - RCO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti dai propri Prestatori di Lavoro, mentre sono addetti all'Attività dell'Amministrazione. L'Assicurazione vale anche per le eventuali azioni di regresso esperite dall'INAIL ai sensi dei DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e D. Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, dall'INPS ai sensi della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e s.m.i. e/o da altri Enti aventi diritto ad esperire tali azioni di regresso.

L'Assicurazione è estesa al rischio di malattie professionali fermo che, in relazione a tale estensione:

1. il massimale di garanzia rappresenta la massima esposizione della Società per più danni originati dal medesimo tipo di malattia professionale anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità dell'assicurazione, nonché la massima esposizione per uno o più danni manifestatisi in una stessa annualità assicurativa;
2. la garanzia non è operante in caso di asbestosi e silicosi, nonché per qualsiasi altra patologia derivante da silice o amianto.
3. la garanzia opera a condizione che le malattie professionali si manifestino per la prima volta in data posteriore a quella della stipulazione del presente contratto e siano conseguenza di fatti colposi connessi e verificatisi per la prima volta dopo la data di stipula della presente polizza (o entro i 24 mesi precedenti).

A condizione che l'Assicurato non benefici di altra copertura assicurativa per il medesimo rischio, questa estensione è altresì operante per le malattie professionali che si manifestino entro 24 mesi dalla data di cessazione dell'Assicurazione garanzie o del rapporto di lavoro purché, in quest'ultimo caso, la cessazione del rapporto di lavoro intervenga prima della cessazione dell'Assicurazione;

4. qualora l'Amministrazione abbia avuto anche in precedenza con la Società polizze per gli stessi rischi R.C.O. senza soluzione di continuità con la presente - la copertura per le malattie professionali opererà anche per i fatti verificatisi dopo la stipula della prima polizza tra l'Amministrazione e l'infrascritta Società.

Art. 25: Estensione Territoriale

L'assicurazione RCT vale per i danni che avvengano nel mondo intero, con esclusione di USA e Canada. L'assicurazione RCO vale per il mondo intero.

Art. 26: Novero dei Terzi

Tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, sono considerati terzi rispetto al Contraente e Assicurato. Non sono considerati terzi - per i casi di morte o lesioni personali subite in occasione di servizio -, i Prestatori di Lavoro operando nei loro confronti la garanzia RCO.

Non è considerato Terzo il Legale Rappresentante dell'Assicurato, che però assume la qualifica di terzo:

1. limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico se ed in quanto non operante la garanzia RCO;
2. per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando assume la qualifica di utente dei servizi erogati dall'Ente.

Art. 27: Precisazioni

Fermo che la copertura assicurativa é operante anche per fatto colposo o doloso delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere, a solo titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che essa comprende la responsabilità derivante:

- a) dalla **proprietà, e/o gestione e/o conduzione e/o uso** a qualunque titolo, di beni mobili, immobili e loro pertinenze, di strutture, e di quant'altro destinato allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o a ciò in qualsiasi modo riconducibile;

- b) per danni a **cose di terzi in consegna e/o custodia** e/o detenute dall'Assicurato in generale, ferme le esclusioni per i danni da furto ed ai beni in leasing nonché ai beni strumentali all'esercizio dell'Attività dell'Amministrazione;
- c) per danni a **cose di terzi consegnate ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile**, con l'esclusione dei danni da incendio;
- d) alle cose altrui **derivanti da incendio**, esplosione o scoppio di cose di proprietà o comunque in possesso alla Amministrazione, a integrazione e/o in eccesso ad altre coperture assicurative eventualmente operanti per il medesimo evento;
- e) da **furto** sofferto da terzi laddove l'autore del reato si sia avvalso di **impalcature, ponteggi** e/o altro assimilabile eretti, dall'Amministrazione direttamente o da terzi appaltatori, per eseguire lavori a beni immobili, strutture o impianti di sua proprietà o ad essa in uso, a parziale deroga dell'art. 28 lettera h);
- f) per danni a **condutture ed impianti sotterranei** di terzi;
- g) per danni alle cose e/o opere dovuti a **cedimento o franamento del terreno**, a condizione che tali danni non derivino da lavori relativi alla esecuzione di sotto-murature o altre tecniche sostitutive;
- h) per danni materiali causati da **scavo, posa e reinterro** di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla sua responsabilità in qualità di committente;
- i) quale **committente** dei lavori ceduti in appalto e subappalto, nonché delle attività e servizi, riconducibili alle finalità istituzionali, effettuate da terzi;
- j) degli obblighi che competono ai sensi del **D. Lgs. 81/2008** e successive modifiche e integrazioni, nei testi vigenti;
- k) ai sensi dell'art. 2049 C.C. per i danni, anche alle persone trasportate, provocati da **veicoli**, anche non a motore, **utilizzati dai dipendenti o da altri soggetti autorizzati** durante lo svolgimento di missioni od incarichi, ad eccezione di quelli di proprietà od in uso alla Amministrazione, e dopo esaurimento di ogni altra copertura assicurativa in essere per i medesimi rischi;
- l) dalla **interruzione, sospensione, totali o parziali, di attività** industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- m) dalla proprietà, conduzione e/o gestione di acquedotti e reti fognarie, gas compresi i **danni da occlusione e rigurgito** conseguenti a rottura accidentale. Sono compresi, altresì i danni causati da erogazione di acqua alterata;
- n) da **inquinamento** o contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo provocata da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura improvvisa e accidentale di beni, impianti, serbatoi, condutture, o loro parti, a parziale deroga dell'art. 28 lettera g);
- o) dalla gestione, o quale committente in caso di gestione affidata a terzi, di servizi di ristoro, **mense e distributori automatici** compresi i casi di avvelenamento da cibi o bevande, con l'esclusione dei danni dovuti a difetto di origine di prodotto;
- p) dalla esistenza di **servizi medici ed infermieristici** attivati dalla Amministrazione;
- q) dalla responsabilità civile per **danni arrecati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico** ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni.
- r) per la partecipazione nonché per la promozione e/o organizzazione di corsi, iniziative e manifestazioni sociali, ricreative, sportive (escluse comunque le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove, come stabilito all'articolo 124 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 – *Codice delle Assicurazioni Private*), turistiche, formative, culturali, espositive, congressuali, religiose e/o di aggregazione in genere, anche effettuata congiuntamente con altre Società, Enti e/o strutture (rimane esclusa la responsabilità dei soggetti esterni alla Amministrazione di cui essa si avvalga e dei quali l'Amministrazione stessa non debba rispondere).
- s) Perdite Patrimoniali, cagionate a terzi e/o a prestatori di lavoro e derivanti da una involontaria inosservanza o violazione del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i e Regolamento UE 2016/679 in relazione al **trattamento dei loro dati personali**, comuni e/o sensibili.
Questa garanzia opera a condizione che il trattamento di tali dati personali sia strettamente strumentale allo svolgimento della attività istituzionale; non é invece operante per il trattamen-

to di dati aventi finalità commerciali nonché per le multe o ammende inflitte direttamente alla Amministrazione o alle persone di cui essa debba rispondere.

- t) Proprietà ed uso di velocipedi in genere, anche a pedalata assistita, veicoli a mano ed a trazione animale.
- u) proprietà e uso di una rete elettrica palificata e/o interrata destinata all'alimentazione degli impianti;
- v) attività di lettura dei contatori presso il domicilio degli utenti;
- w) lavori di realizzazione e allacciamento di nuovi impianti e/o di manutenzione, trasformazione e prolungamenti degli impianti esistenti di proprietà e/o gestiti e/o mantenuti dall'Azienda;
- x) erogazione di gas sporco (in presenza di richieste plurime per lo stesso evento, la franchigia contrattuale, se prevista, verrà applicata una sola volta);
- y) gestione degli uffici aperti al pubblico per i servizi di utenza (riscossione, redazione contratti, etc.);
- z) servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e cani;
- aa) per danni arrecati a terzi, relativamente ai parchi e giardini, nella sua qualità di proprietario e conduttore, dalle cose immobili per loro natura o destinazione ivi esistenti (compreso alberi e piante in genere), nonché dalle attrezzature mobili (giostrine, etc) ;
- bb) la presenza sul piano stradale di chiusini di qualsiasi tipo, siano essi chiusi o aperti
- cc) danni cagionati ai veicoli di terzi e/o dipendenti (escluso quelli da furto) che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza del Contraente. Tale condizione viene prestata con una franchigia assoluta di Euro 258,00=;
- dd) danni avvenuti dopo l'esecuzione dei lavori in conseguenza di difetti manifestatisi e denunciati entro 12 mesi dall'esecuzione dei lavori stessi (e/o dalla cessazione della polizza) Tale estensione di garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% col minimo assoluto di Euro 1.500,00= e con il massimo risarcimento di Euro 1.000.000,00= per sinistro;
- ee) danni derivanti dalla proprietà, uso e/o conduzione di impianti, metanodotti e gasdotti, che vengano dati in gestione all'Assicurata da parte di società di terzi;
- ff) anche a parziale deroga di quanto indicato all'art.4), la garanzia delle reti di distribuzione di gas metano e/o altre miscele gassose si intende prestata fino all'uscita del gas da contatore di ciascun utente; detta garanzia si estende fino all'apparecchio dell'utente soltanto nei casi conseguenti ad interruzione di erogazione di gas e quindi spegnimento della fiamma con successivo ripristino dell'erogazione del gas, sempreché tale evento interruttivo sia dovuto ad errate manovre e/o ad occlusioni di condotte e/o guasti delle apparecchiature di distribuzione;
- gg) danni a terzi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione inclusi tra questi l'ampliamento, la costruzione a nuovo e il ripristino di padiglioni, capannoni ed edifici vari (con relativo collocamento e montaggio degli impianti industriali) in cui si svolge l'attività dedotta in polizza purché si tratti di lavori effettuati in economia, con l'intesa che ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia diviene operante solo per la responsabilità civile derivante alla Contraente nella sua qualità di committente.

Art. 28: Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro e l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi non comprendono la responsabilità per i danni:

- a) da detenzione o impiego di esplosivi da parte dell'Assicurato; sono comunque compresi gli eventi riconducibili alle armi da fuoco in uso al personale dipendente della Amministrazione (quali ad esempio i componenti il corpo di Polizia Locale);
- b) da detenzione od impiego di sostanze radioattive od apparecchi per l'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché i danni conseguenti a trasmutazione del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) da guerra e atto terroristico di qualsiasi genere, compresa la contaminazione biologica e/o chimica;
- d) direttamente o indirettamente (esclusivamente o parzialmente) connessi, risultanti, conseguenti o in un qualsiasi modo riconducibili all'amianto/asbesto, silicio;
- e) limitatamente all'estensione malattie professionali: per malattie provocate da soprusi e compor-

tamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, discriminazioni, demansionamento, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale), posti in essere da colleghi e/o superiori, mirati ad emarginare o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing" e "bossing").

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi non comprende la responsabilità per i danni:

- f) per i quali, in conformità alla normativa vigente in tema di veicoli e natanti (Codice delle Assicurazioni Private e s.m.i.), è obbligatoria la assicurazione;
- g) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni, colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di tutto quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- h) da furto, salvo quanto previsto all'art. 27 lettera e);
- i) da perdita di atti, documenti, denaro o titoli derivanti da furto, rapina o estorsione; rimane comunque efficace la garanzia di cui all'art. 27 lett. b);
- j) derivanti dalla proprietà e conduzione di terminal marittimi, piattaforme off shore e simili;
- k) dei quali l'Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; per multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute;
- l) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; la garanzia rimane comunque operante per i danni connessi alla erogazione di acqua alterata;
- m) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- n) derivanti da diossina e/o da qualsiasi sostanza cancerogena, muffe, funghi tossici, difenili policlorati (PCB)
- o) da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;

Art. 29: Massimale di garanzia - Limiti di risarcimento

La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ciascun sinistro e con i seguenti sottolimiti:

- sottolimito R.C.O.: € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per persona;
- sottolimito per sinistro in serie: € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

Fermo quanto sopra, gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti, franchigie e sottolimiti rappresentano, laddove presenti, le limitazioni, detrazioni e/o diverse franchigie applicate per alcune tipologie di eventi tra quelli tutelati dal presente contratto.

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta, per ogni effetto unico anche se vi è corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Nel caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O. la massima esposizione della Società non potrà essere superiore ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

Art. 30: Franchigia Frontale e gestione dei sinistri in Franchigia

Per ogni sinistro risarcibile rimane a carico della Amministrazione, quale franchigia fissa per sinistro, l'importo indicato a tale titolo nella scheda di riepilogo.

In presenza di un sinistro in serie, tale franchigia fissa verrà applicata una sola volta.

Le garanzie di cui all'Art. 24 (RCO) vengono prestate senza applicazione di franchigia.

Fermo quanto sopra, gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti, franchigie e sotto-limiti rappresentano, laddove presenti, le limitazioni, detrazioni e/o diverse franchigie applicate per alcune tipologie di eventi tra quelli tutelati dal presente contratto.

In caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, si conviene che sarà applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni così contemporaneamente applicabili.

La Società liquiderà l'importo indennizzabile del danno al lordo della franchigia/scoperto per sinistro, rimanendo in ogni caso impegnata a gestire il sinistro anche qualora l'ammontare ragione-

volmente presumibile dello stesso non sia superiore all'importo della franchigia e provvederà, con cadenza trimestrale, ad inviare all'Amministrazione la documentazione di riepilogo comprovante l'avvenuta liquidazione dei sinistri e per il recupero dei suddetti importi di franchigia/scoperto.

L'Amministrazione, entro 60 giorni dalla ricezione della suddetta documentazione provvederà al pagamento degli importi di franchigia e/o scoperto non opposti al terzo danneggiato nell'ambito della liquidazione del danno al lordo della franchigia / scoperto di polizza, laddove presente.

Qualora la polizza termini, per qualsiasi motivo, prima della scadenza contrattuale convenuta, gli importi di franchigia successivi saranno richiesti dalla Società contestualmente alla liquidazione di ogni singolo danno e la Amministrazione provvederà al conseguente pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 31: Responsabilità personale

La garanzia assicurativa RCT, nei limiti per la stessa fissati, è estesa alla responsabilità personale per danni corporali e/o danni materiali cagionati nell'ambito delle attività e iniziative riconducibili alla Amministrazione stessa:

- a) in capo ai Prestatori di Lavoro dell'Assicurato compresi i componenti (anche non dipendenti) dei suoi Organi e/o Organismi Istituzionali, e comunque ai soggetti del cui operato la Amministrazione si avvale per il proprio funzionamento, svolgimento delle proprie attività, erogazione di pubblici servizi e quant'altro ad essa riconducibile;
- b) del personale dell'Ente cui siano attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nei testi vigenti;
- c) del personale dell'Ente cui siano attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e al Regolamento UE 2016/679, per danni, compresi – a parziale deroga di quanto precedentemente normato - eventuali danni patrimoniali, cagionati a terzi e/o a prestatori di lavoro e derivanti da una involontaria inosservanza o violazione del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e del Regolamento UE 2016/679 in relazione al trattamento dei loro dati personali, comuni e/o sensibili;
- d) dei soggetti:
 - ◇ impiegati in lavori socialmente utili;
 - ◇ utenti di attività di carattere sociale promosse o gestite dalla Amministrazione;
 - ◇ partecipanti ai corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione, stages e quant'altro assimilabile;
 - ◇ delle famiglie affidatarie a cui la Amministrazione, direttamente o nell'ambito di iniziative coordinate con altre strutture pubbliche o di assistenza e/o a esse assimilabili, ha affidato minori o soggetti portatori di handicap;

La copertura assicurativa comprende anche la responsabilità derivante al CRAL e ai soggetti che a qualunque titolo operano a favore dello stesso, dalla organizzazione e/o gestione di iniziative e manifestazioni nell'ambito delle proprie attività e competenze, con esclusione dei danni ai locali ed alle cose ove tali manifestazioni si svolgono.

Tutti i soggetti qui assicurati sono anche considerati terzi tra loro limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali fermi i limiti di indennizzo previsti in polizza.

Art. 32: Gestione delle vertenze e spese legali

Si conviene che

- ◇ per i sinistri ad essa denunciati la Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso;
- ◇ le spese per resistere alla azione promossa contro l'assicurato e di difesa restano a carico della Società fino alla concorrenza di un importo pari al quarto del massimale di garanzia; qualora la somma dovuta al danneggiato superi questo massimale, le spese sono ripartite tra la Società e l'assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
- ◇ Fermo quanto sopra, la Società non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali e/o

tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende.

- ◇ L'Assicurato deve far pervenire alla Società nel termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento, copia degli atti giudiziari (citazioni, avvisi di reato, ecc.) mediante i quali si dà inizio al procedimento nei suoi confronti.
- ◇ L'Assicurato, o il suo difensore, sono comunque tenuti a trasmettere alla Società copia degli atti processuali esplicitamente da essa richiesti.

Art. 33: Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La Società non è tenuta a fornire la copertura, o a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

SEZIONE IV - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO

Garanzia Tipologia di danno	Riferimento	Massimo risarcimen- to per sinistro	Massimo risarcimento per anno	Scoperto percentuale	Franchigia frontale, S.I.R. o minimo di scoperto
Per ogni sinistro, salvo quanto diversamente convenuto		I massimali di polizza		==	Euro 250,00
Danni a cose in consegna /custodia /detenute e/o Responsabilità dell'albergatore	art. 27 - b) - c)	I massimali di polizza	I massimali di polizza	==	Euro 250,00
Danni da incendio	art. 27 - d)	I massimali di polizza	I massimali di polizza	==	Euro 250,00
Furto tramite ponteggi	art. 27 - e)	I massimali di polizza	I massimali di polizza	==	Euro 250,00
Danni a condutture e/o impianti sotterranei	art. 27 - f)	Euro 2.500.000,00	Euro 2.500.000,00	10%	Euro 1.500
Danni da cedimento o franamento	art. 27 - g)	Euro 2.500.000,00	Euro 2.500.000,00	10%	Euro 1.500
Danni da scavo, posa e reinterro	art. 27- h)	Euro 2.500.000,00	Euro 2.500.000,00	10%	Euro 1.500
Interruzione/sospensione di attività	art. 27 - l)	Euro 2.500.000,00	Euro 2.500.000,00	10%	Euro 1.500
Proprietà/conduzione rete idrica/fognaria/gas	art. 27 - m)	I massimali di polizza	I massimali di polizza	10%	Euro 1.500
Contaminazione dell'acqua, aria o suolo	art. 27 - n)	Euro 1.000.000,00	Euro 1.000.000,00	10%	Euro 1.500
Smercio cibi e bevande	art. 27 - o)	I massimali di polizza	I massimali di polizza	==	Euro 250,00
Gestione strutture farmaceutiche, servizi medici ed infermieristici	art. 27 - p)	I massimali di polizza	I massimali di polizza	==	Euro 250,00
Danni a mezzi sotto carico/scarico	art. 27 - r)	I massimali di polizza	I massimali di polizza	==	Euro 250,00
Partecipazione corsi, iniziative, manifestazioni sociali, ricreative	art. 27 - r)	I massimali di polizza	I massimali di polizza	==	Euro 250,00
Danni da D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679	art. 27 - s)	Euro 1.000.000,00	Euro 1.000.000,00	10%	Euro 1.500
Proprietà e uso di una rete elettrica palficata e/o interrata destinata all'alimentazione degli impianti;	art. 27 - u)	I massimali di polizza	I massimali di polizza	==	Euro 250,00
attività di lettura dei contatori presso il domicilio degli utenti;	art. 27 - v)	I massimali di polizza	I massimali di polizza	==	Euro 250,00
lavori di realizzazione e allacciamento di nuovi impianti e/o di manutenzione, trasformazione e prolungamenti degli impianti esistenti di proprietà e/o gestiti e/o mantenuti dall'Azienda;	art. 27 - w)	I massimali di polizza	I massimali di polizza	10%	Euro 1.500
erogazione di gas sporco (in presenza di richieste plurime per lo stesso evento, la franchigia contrattuale, se prevista, verrà applicata una sola volta);	art. 27 - x)	I massimali di polizza	I massimali di polizza	==	Euro 250,00
la presenza sul piano stradale di chiusini di qualsiasi tipo, siano essi chiusi o aperti	art. 27 - bb)	I massimali di polizza	I massimali di polizza	==	Euro 250,00
danni avvenuti dopo l'esecuzione dei lavori in conseguenza di difetti manifestatisi e denunciati entro 12 mesi dall'esecuzione dei lavori stessi (e/o dalla cessazione della polizza)	art. 27 - dd)	Euro 1.000.000,00	Euro 1.000.000,00	10%	Euro 1.500
la garanzia delle reti di distribuzione di gas metano e/o altre miscele gassose si intende prestata fino all'uscita del gas da contatore di ciascun utente; detta garanzia si estende fino all'apparecchio dell'utente soltanto nei casi conseguenti ad interruzione di erogazione di gas e quindi spegnimento della fiamma con successivo ripristino dell'erogazione del gas	art. 27 - ff)	I massimali di polizza	I massimali di polizza	==	Euro 250,00
danni a terzi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione inclusi tra questi l'ampliamento, la costruzione a nuovo e il ripristino di padiglioni, capannoni ed edifici vari	art. 27 - gg)	I massimali di polizza	I massimali di polizza	==	Euro 250,00

VARIANTI MIGLIORATIVE

Le seguenti clausole di Polizza costituiscono opzioni migliorative che, se offerte dall'Impresa, comporteranno l'assegnazione del punteggio tecnico specificamente indicato.

SEZIONE II – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

L'art. 1 Durata del contratto della sezione II Condizioni Generali di Assicurazione si intende abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 1: Durata del contratto (Opzione migliorativa qualora offerta vale 10 punti)

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 10/09/2020, e scadenza alle ore 24.00 del 10/09/2022, con scadenze annuali intermedie al 10/09 di ciascun anno, e con la possibilità per il Cliente di richiedere alla Compagnia il rinnovo della copertura alla scadenza del 10/09/2022 per un ulteriore periodo di due anni.

In questo ultimo caso la Compagnia non potrà rifiutarsi di rinnovare per una ulteriore periodo di due anni la copertura in scadenza. Resta sempre escluso il tacito rinnovo.

Inoltre, alla cessazione del contratto al 10/09/2022 da qualunque causa determinata, è prevista una facoltà di proroga tecnica dell'assicurazione che la Società è tenuta a concedere, alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi, a fronte di specifica richiesta del Contraente da comunicare alla Società non oltre i 15 giorni antecedenti la cessazione del contratto.

Per tale periodo di proroga alla Società spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.

Qualora l'Assicurazione sia stipulata per una durata poliennale, cioè pari o superiore a due anni, è inoltre facoltà del Contraente rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata da inviare alla Società con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni antecedenti tale scadenza.

L'art. 4 Aggravamento del rischio della sezione II Condizioni Generali di Assicurazione si intende abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 4: Aggravamento del rischio (Opzione migliorativa qualora offerta vale 10 punti)

Il Contraente è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio (art. 1898 Cod. Civ.). Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente, il Contraente non è pertanto tenuto a comunicare variazioni del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti amministrativi o a mutamenti negli orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità. Si conviene tuttavia che, l'omissione o l'inesatta dichiarazione da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come l'aggravamento del rischio conseguente a disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti amministrativi, o a mutamenti negli orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità non pregiudicano il diritto dell'Assicurato a percepire all'intero indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

In tal caso la Società rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto e può richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni. In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo 5 – Facoltà di recesso dal contratto.

Le parti prendono e danno atto che non costituiscono in alcun caso aggravamento di rischio eventuali sinistri nonché l'aggravamento nella valutazione di sinistri, verificatisi o resi noti al Contraente in data successiva alla pubblicazione del bando di gara, anche se antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte ed il Contraente non è tenuto a darne comunicazione.

L'art. 10 Costituzione e regolazione del premio della sezione II Condizioni Generali di Assicurazione si intende abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 10: Costituzione e regolazione del premio (Opzione migliorativa qualora offerta vale 10 punti)

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando l'aliquota pro-mille convenuta per ciascun parametro previsto in polizza ed è costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto e da regolazioni annuali calcolate sulla base dei dati consuntivi. Il Contraente fornirà alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni Periodo Assicurativo, i dati necessari ai fini della regolazione del premio dell'annualità precedente, la Società rinuncia al premio di regolazione laddove la stessa sia attiva e rimborsa la regolazione passiva al netto delle imposte.

Si conviene che, ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

L'art. 16 Facoltà di recesso in caso di sinistro della sezione II Condizioni Generali di Assicurazione si intende abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 16: Rinuncia alla facoltà di recesso in caso di sinistro (Opzione migliorativa qualora offerta vale 10 punti)

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R.. In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace fino al termine del Periodo Assicurativo per il quale il premio risulta pagato.